



## **Regolamentazione della procedura di qualificazione con Validazione degli apprendimenti acquisiti**

**del 22.06.2022**

**per**

### **Mediamatica AFC / Mediamatico AFC**

**Numero professione 88606**

*ICT-Formazione professionale Svizzera,*

*visti gli articoli 33 e 38 della Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> (LFPr), degli articoli 30 - 33 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003<sup>2</sup> (OFPr), dell'Ordinanza della SEFRI del 25 ottobre 2018<sup>3</sup> sulla formazione professionale di base Mediamatico/a AFC, il piano di formazione del 25 ottobre 2018 e il profilo di cultura generale relativo all'Ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti:*

---

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

<sup>3</sup> RS 412.101.221.50

<sup>4</sup> RS 412.101.241

## **1 Oggetto**

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (art. 17 dell'Ordinanza sulla formazione professionale) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

## **2 Ammissione alla procedura di qualificazione**

Secondo l'articolo 16, capoverso 2, dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
- ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo delle Mediamatiche AFC e dei Mediamatici AFC; e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

## **3 Durata e svolgimento**

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue:

### **3.1 Domanda e dossier**

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti la candidata o il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

### **3.2 Valutazione**

Due perite o due periti del campo professionale e almeno una perita o un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti che at-

testano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'estensione e il livello delle competenze operative documentate e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due perite o periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier e del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell'esercizio della professione, l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

Le perite e i periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. In questo contesto la cultura generale viene ponderata con il 20%.

### **3.3 Validazione**

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

## **4 Superamento**

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se sono adempiute le seguenti condizioni:

- tutte e quattro le competenze dell'area di competenza professionale f (gestione di progetti semplici) sono soddisfatte;
- almeno due competenze in ciascuna delle aree di competenza da a fino a e sono soddisfatte;
- nel quadro di una valutazione complessiva l'80% delle competenze operative (vale a dire almeno 16 competenze operative) e delle conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite. In questo contesto la cultura generale viene ponderata con il 20%.

## **5 Ripetizione**

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

## 6 Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo l'articolo 38 LFPr e 21 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità AFC. L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Mediamatica AFC» o «Mediamatico AFC».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

## 7 Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1 gennaio 2023.

Berna, 03.11.2022

ICT-Formazione professionale Svizzera  
Il Presidente



Andreas Kaelin

Il Direttore



Serge Frech

Durante la riunione del 26 ottobre 2021, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione mediamatica si è pronunciata sulla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per Mediamatica AFC e Mediamatico AFC.

### Riconoscimento della procedura di qualificazione

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di Mediamatica AFC e Mediamatico AFC.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale e continua